

REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2009

ART. 1 – FINALITA'	3
ART. 2 – OGGETTO.....	3
ART. 3 – GLOSSARIO	4
ART. 4 – STRUTTURA.....	5
ART. 5 – DIREZIONE REFERENTE	5
ART. 6 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI	5
ART. 7 – ISCRIZIONE	6
ART. 8 – UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE GIÀ PRODOTTA DALL'OPERATORE ECONOMICO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO	7
ART. 9 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE	7
ART. 10 – CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO	8
ART. 11 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	10
ART. 12 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI.....	11
ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
ART. 14 – PUBBLICITÀ.....	12
ART. 15 – CONTESTAZIONI	12
ART. 16 – NORME DI RINVIO	12
ART. 17– ENTRATA IN VIGORE	13

ART. 1 – FINALITA’

Il presente regolamento disciplina la procedura per l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’Elenco Operatori Economici per gli acquisti in economia di forniture e servizi mediante procedure negoziate ovvero cottimo fiduciario¹ al fine di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di gara in economia, nel rispetto dei principi comunitari di proporzionalità, di trasparenza, di parità di condizioni e di pubblicità, anche nell’attività negoziale inferiore alla soglia comunitaria.

ART. 2 – OGGETTO

L’ Elenco Operatori Economici, istituito presso la Direzione Approvvigionamenti Logistica e Legale, è l’archivio anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative agli Operatori Economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di forniture di beni e servizi di cui alle tipologie individuate dall’art. 5 del *“Regolamento per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi”*².

In tale Elenco, verranno iscritti gli Operatori Economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento nonché dall’Avviso Informativo di cui al successivo art. 14 - e che a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per l’acquisizione di forniture e servizi di CSI-Piemonte.

Gli operatori interessati potranno presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell’Albo, come specificate al successivo art. 4; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente Regolamento nonché dall’Avviso Informativo di cui al successivo art. 14.

¹ art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/06 come s.m.i.;

² approvato dal CSI-Piemonte con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2007 e consultabile all’indirizzo (www.csipiemonte.it);

ART. 3 – GLOSSARIO

Elenco Operatori Economici: consiste nel registro generale inteso come l'elenco nel quale sono raccolte tutte le informazioni, elaborate anche in modalità informatica, relative ai soggetti che, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, possono partecipare alle procedure di affidamento di forniture e servizi di valore economico inferiore alla soglia di rilievo comunitario indette dal CSI-Piemonte.

Operatore economico: è la ditta, impresa, azienda che offre sul mercato, rispettivamente la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, richiedente l'iscrizione nell'Elenco Operatori Economici.

Procedura Negoziata: è la procedura in cui il Consorzio consulta gli Operatori Economici individuati in base alle regole stabilite nel presente Regolamento negoziando con uno o più di essi le condizioni dell'affidamento.

Cottimo fiduciario: è la particolare procedura negoziata utilizzabile per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

Avviso Informativo: è l'avviso con cui il Consorzio rende nota, attraverso le pubblicazioni di legge, la propria volontà di istituire l'Elenco Operatori Economici.

SVQF: è il Sistema di Valutazione Qualità Fornitori del Consorzio consistente in una serie di linee guida che identificano i criteri adottati dal CSI-Piemonte per la valutazione delle prestazioni derivanti dai contratti di fornitura di beni e servizi, concepito recependo le indicazioni delle "Linee Guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione" elaborate dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

ART. 4 – STRUTTURA

L'Elenco Operatori Economici è strutturato nelle seguenti due Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;

Sezione II: Prestatori di servizi;

Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco Operatori Economici è articolato per categorie merceologiche.

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Elenco Operatori Economici, di cui verrà data adeguata informazione sul sito internet: www.csipiemonte.it.

ART. 5 – DIREZIONE REFERENTE

Referente per l'Elenco Operatori Economici è la Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Legale.

ART. 6 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La scelta degli Operatori Economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento, seguirà cumulativamente i criteri del sorteggio di un numero minimo di 5 soggetti, ove presenti all'interno della categoria merceologica oggetto dell'acquisto, e della rotazione - di sorteggio in sorteggio - dei soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.

Resta salva la facoltà di CSI-Piemonte:

- a) di invitare soggetti non iscritti nell'Elenco, purché in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, qualora vi sia un ridotto numero di Operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento. In tal caso, all'operatore economico ammesso alla procedura verrà richiesto l'ulteriore documentazione necessaria per l'inserimento nell'EOPE, se di interesse.

- b) di prescindere dal criterio del sorteggio e della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica oggetto dell'acquisto, quando risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura o quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore a 5 e ciò anche nel caso in cui uno o più operatori economici iscritti all'albo sia/siano incorsi in una delle cause di sospensione di cui al successivo art. 10;
- c) di procedere ad affidamenti diretti quando la fornitura e/o il servizio da acquisire abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di soggetti specifici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, per l'elevato grado di specializzazione richiesto nonché per la necessità di particolari forniture di materiali /servizi protetti da brevetti di privativa industriale).

ART. 7 – ISCRIZIONE

L'Operatore Economico che chiede l'iscrizione nell'Elenco deve essere almeno in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale espressamente previsti agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006 e meglio specificati nell'Avviso Informativo di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

Ai fini del conseguimento dell'iscrizione, l'Operatore Economico interessato dovrà presentare apposita domanda corredata dalla documentazione e secondo le modalità richieste dall'Avviso di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione l'Operatore Economico dovrà indicare la/le Sezione/Sezioni e la/le categoria/categorie d'interesse.

La domanda di iscrizione è sottoposta all'esame di ammissibilità.

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, il CSI-Piemonte provvederà a richiedere l'integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'Operatore Economico deve procedere all'integrazione.

L'esame di ammissibilità si concluderà entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione risultante dalla segnatura di protocollo in entrata. Qualora sia

necessario acquisire informazioni complementari, tale termine rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni mancanti.

L'iscrizione dei singoli Operatori Economici nell'Elenco avverrà entro e non oltre il termine di cui al precedente comma e decorrerà dalla data della comunicazione di accettazione della domanda.

L'Operatore Economico iscritto potrà essere pertanto invitato alle procedure di gara in economia avviate successivamente all'invio di tale comunicazione.

Si provvederà altresì a comunicare l'eventuale mancata iscrizione dell'Operatore Economico richiedente e la relativa motivazione.

ART. 8 – UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE GIÀ PRODOTTA DALL'OPERATORE ECONOMICO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Gli Operatori Economici che abbiano già prodotto le dichiarazioni e la documentazione richieste dall'Avviso informativo di cui all'art. 14 in relazione a procedure di gara in economia indette dal CSI nei 6 mesi precedenti la pubblicazione di quest'ultimo potranno presentare esclusivamente la domanda di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici purché le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra siano in corso di validità alla data di ricezione della domanda.

Qualora le dichiarazioni e/o la documentazione in possesso del CSI-Piemonte siano scaduti, l'Operatore Economico dovrà produrre le integrazioni documentali del caso secondo le tempistiche specificate nell'Avviso di cui all'art. 14.

Il CSI-Piemonte, verificata la permanenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative, procederà all'iscrizione dell'Operatore nell'Elenco.

ART. 9 – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE

Il CSI-Piemonte procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dall'Operatore Economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Operatori Economici, ciascun Operatore Economico dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a CSI-Piemonte, non oltre il trentesimo giorno lavorativo da quando la variazione è intervenuta e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 10 – CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Il CSI-Piemonte potrà disporre la sospensione di un Operatore Economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario, così come previsto all'art. 9 del presente Regolamento (quali denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione quote societarie)³;
- b) in caso di mancato aggiornamento dei dati identificativi della società (Scheda Anagrafica)⁴;
- c) in caso di irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento⁵;
- d) in caso di irregolarità della documentazione richiesta dal Consorzio ai fini del perfezionamento delle diverse fasi del processo di approvvigionamento⁶;

³ per la causa di cui all'art. 10 lett. a) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare;

⁴ per la causa di cui all'art. 10 lett. b) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare;

⁵ rispetto alla causa di cui all'art. 10 lett. c) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino all'avvenuta regolarizzazione

⁶ la causa prevista dall'art. 10 lett. d) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare;

- e) in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge 698/1999) emerso in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento⁷;
- f) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per massimo due volte da parte del Consorzio⁸;
- g) nel caso in cui, nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, non venga raggiunto reiteratamente nel tempo il punteggio minimo previsto dal Sistema Valutazione Qualità Fornitori (SVQF) laddove previsto nel Capitolato Tecnico di fornitura ed a fronte di tale evento non venga fornito o, se fornito, venga disatteso il "Piano di rientro";⁹
- h) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con il CSI-Piemonte e fino alla definizione dello stesso¹⁰;
- i) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni, in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- j) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa¹¹.

⁷ per la causa di cui all'art. 10 lett. e) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione;

⁸ La causa di cui all'art. 10 lett. f) comporta per il Consorzio la sospensione dall'Elenco dell'Operatore Economico per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 3 mesi;

⁹ Rispetto alla causa contemplata dall'art. 10 lett. g) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 3 mesi;

¹⁰ rispetto alla causa di sospensione di cui all'art. 10 lett. h) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'Operatore Economico fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari;

¹¹ con riguardo alla causa di sospensione di cui all'art. 10 lett. i) il Consorzio sospenderà dall'Elenco l'operatore economico per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione risultante dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici;

Il provvedimento di sospensione è assunto dal Consorzio e comunicato per iscritto all'operatore interessato.

La sospensione può essere revocata qualora il Consorzio accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata, come specificato nelle note al presente articolo.

ART. 11 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall'Avviso Informativo di cui all'art. 14;
- b) perdita accertata dei requisiti richiesti all'art. 9 ai fini dell'Iscrizione nell'Elenco Operatori Economici;
- c) mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- d) tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi acquistati;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata dal Consorzio;
- g) mancata risposta all'invito di partecipazione a tre procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dal Consorzio.

La cancellazione è altresì disposta su esplicita richiesta dell'Operatore Economico.

Il Consorzio informa l'Operatore Economico dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, il Consorzio si pronuncerà definitivamente mediante formale comunicazione motivata (raccomandata A/R).

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, ogni Operatore può riproporre domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso, il Consorzio si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta

ART. 12 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI

L'Elenco Operatori Economici ha validità con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'Avviso informativo di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

L'Elenco è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori Economici interessati la presentazione in qualsiasi momento delle domande di iscrizione, purché redatte secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste all'Avviso informativo di cui all'art. 14.

Il CSI-Piemonte si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso Informativo di cui all'art. 14 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco, sopravvenissero nuove disposizioni di legge. Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del CSI-Piemonte.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 193/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti dal Consorzio per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'Operatore aggiudicatario di cottimi fiduciari e/o procedure negoziate.

I dati saranno raccolti e trattati dalla Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Legale sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

ART. 14 – PUBBLICITÀ

L'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici è resa nota mediante la pubblicazione di apposito Avviso informativo contenente le informazioni necessarie per l'iscrizione nell'Elenco medesimo da pubblicarsi sull'Albo pretorio, sul sito internet del CSI-Piemonte (www.csipiemonte.it) nonché, per estratto, su un quotidiano locale e su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

ART. 15 – CONTESTAZIONI

Gli Operatori iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici non potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità del medesimo, il CSI-Piemonte non dia corso ad acquisizioni per la/le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti

amministrativi, semplificazione, tutela della privacy nonché al “Regolamento per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi” approvato dal CSI con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2007 e consultabile sul sito internet del Consorzio.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione del CSI-Piemonte ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Consorzio – www.csipiemonte.it.